**DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, N. 136**

**IN G.U. N. 213 DEL 12 SETTEMBRE 2022**

**IN VIGORE DAL 27 SETTEMBRE 2022**

Art. 11

Obblighi di sorveglianza degli operatori

e visite di sanita' animale

1. Gli operatori tengono traccia delle informazioni e dei dati,

inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito

dell'attivita' di sorveglianza e delle visite di sanita' animale di

cui agli articoli 24 e 25, del regolamento, inserendole, ove gia'

disponibili le apposite funzionalita' informatiche, nel sistema

informativo ClassyFarm.it di cui all'articolo 14, comma 2, per il

tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le

specifiche funzionalita' e di veterinari aziendali riconosciuti ai

sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli

operatori e i loro delegati possono avere accesso alla

visualizzazione di tali informazioni e dati esclusivamente agli

allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema

informativo ClassyFarm.it.

2. L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria

organizzazione aziendale, puo' incaricare piu' di un veterinario

incaricato o aziendale, definendo formalmente i compiti assegnati a

ciascuno, informandone l'autorita' competente nel rispetto di quanto

previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il Ministro della salute con proprio decreto,

previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

definisce:

a) le check list informatizzate per l'individuazione delle

informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti

nel sistema «ClassyFarm.it»;

b) le modalita' operative e le frequenze minime sulla base del

rischio per l'esecuzione delle visite di sanita' animale di cui

all'articolo 25, del regolamento;

c) gli strumenti, le modalita' e le procedure per l'inserimento

delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'utilizzo

degli esiti delle visite di sanita' animale e per la categorizzazione

degli stabilimenti in base al rischio.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli operatori nel

caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it»,

le apposite funzionalita' informatiche per la tipologia di

stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del

presente articolo tenendo in modalita' elettronica o cartacea, per

cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di

cui all'allegato 3 del presente decreto e gli esiti delle visite di

sanita' animale; i medesimi operatori mettono a disposizione

dell'autorita' competente tali informazioni e dati, su richiesta e

comunque nell'ambito delle attivita' di controllo ufficiale.

5. Gli stabilimenti posti sotto la responsabilita' degli operatori

di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle

informazioni e dei dati acquisiti dall'autorita' competente

nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre

attivita' ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo

«Vetinfo.it».

**6. Al fine di consentire alle autorita' competenti di acquisire**

**dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di**

**medicinale veterinario all'animale, confluiscono nell'applicativo REV**

**(Ricetta Elettronica Veterinaria), istituito ai sensi dell'articolo 3**

**della legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo le modalita' operative**

**di cui al decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019,**

**pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019:**

**a) i dati relativi ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti**

**e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei**

**medicinali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della**

**Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, incluse le richieste di cui**

**all'articolo 42 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica,**

**per l'acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di**

**sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei**

**medicinali, sezioni A, B e C;**

**b) i dati derivanti dalla somministrazione del medicinale**

**veterinario presente nelle scorte, compresa l'indicazione relativa a**

**specie e categoria dell'animale o dei gruppi di animali sottoposti a**

**trattamento.**

**7. I dati relativi alla prescrizione e all'uso dei medicinali**

**veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni**

**animale o gruppo di animali sono automaticamente acquisiti nel**

**sistema informativo previsto dal decreto del Ministro della salute 7**

**dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5**

**febbraio 2018.**